



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 176 del 06/12/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 5 novembre 2012, n. 249

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi di Scorrano. Autorità procedente: Comune di Scorrano (LE).

L'anno 2012 addì 5 del mese di Novembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, e confermata dal Dirigente Vicario, Dott. Giuseppe Pastore, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

- Con nota prot. n. 2762 del 13/03/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia (di seguito, SRE) con n. 2240 del 13/03/2012, il Comune di Scorrano - Settore III Assetto del Territorio - chiedeva chiarimenti allo scrivente in merito all'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. della Variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) di Scorrano; alla nota risultava allegata, su supporto cartaceo e in duplice copia, la seguente documentazione:

- Analisi di Sostenibilità Ambientale (Rapporto Ambientale Preliminare, di seguito RAP);
- Deliberazione della Giunta Comunale di Scorrano n. 22 del 09/03/2012, recante approvazione dell'Analisi di Sostenibilità Ambientale;
- Relazione Tecnica e Norme Tecniche di Attuazione (NTA);
- Tavola 1 - Azzonamento esistente;
- Tavola 2 - Suddivisione in lotti;
- Tavola 3 - Ingombri;
- Tavola 3 bis - Area ingombri;
- Tavola 4 Viabilità;
- Tavola 5 - Rete fognaria;
- Tavola 6 - Rete idrica;
- Tavola 7 - Rete elettrica.

- Con nota prot. SRE n. 2242 del 13/03/2012, lo scrivente (in qualità di autorità competente per la VAS), riscontrava la predetta comunicazione del Comune di Scorrano, chiarendo che "la variante di cui trattasi deve essere sottoposta a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006" e ripromettendosi di avviare il relativo procedimento non appena l'amministrazione comunale (in qualità di autorità procedente) avesse provveduto ad inviare la documentazione già pervenuta su supporto cartaceo, anche su supporto informatico - ritenendone i contenuti nel complesso corrispondenti a quelli richiesti per il RAP di cui al predetto art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

- Con nota prot. n. 2891 del 15/03/2012, acquisita al prot. SRE n. 2398 del 20/03/2012, il Comune di Scorrano trasmetteva la documentazione di cui al precedente elenco anche su supporto informatico.
- Con nota prot. SRE n. 2671 del 27/03/2012, lo scrivente provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato nell'area riservata del Portale Ambientale della Regione Puglia):
 - Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica; Servizio Urbanistica; Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Tutela delle Acque; Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
 - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Lecce;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA);
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - Autorità di Bacino della Puglia;
 - Acquedotto Pugliese S.p.A. (Gestore del Servizio Idrico Integrato);
 - Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici e Mobilità; Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica;
 - Azienda Sanitaria Locale di Lecce.
- La predetta nota veniva inviata anche al Comune di Scorrano, il quale non comunicava alcuna richiesta di integrazione dell'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale.
- Con nota prot. n. 6879 del 18/04/2012, acquisita al prot. SRE n. 4085 del 21/05/2012 (e inviata per conoscenza alla Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e al Comune di Scorrano), la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto (di seguito, Soprintendenza) affermava di non essere in grado di "esprimere alcun parere in merito in quanto non sono pervenuti gli elaborati progettuali facenti parte del progetto di che trattasi", richiedendo preliminarmente al Comune di verificare l'eventuale esistenza di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e di inviare copia completa di ogni elaborato progettuale.
- Con nota prot. n. 2165 del 10/05/2012, acquisita al prot. SRE n. 4079 del 21/05/2012 e inviata per conoscenza al Comune di Scorrano, il Servizio Regionale Tutela delle Acque (Ufficio Programmazione e Regolamentazione), rendeva un articolato parere in merito alle sensibilità ambientali riscontrate nell'area interessata dalla variante al PIP di Scorrano, nonché ai possibili impatti ambientali, sottolineando in particolare che:
 - in merito al quadro vincolistico, la zona interessata dalla variante ricade interamente in "aree soggette a tutela quali-quantitativa" così come individuate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009), e gli interventi in tale ambito sono pertanto soggetti alle misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute alla sezione 2.12 dell'Allegato 14 al PTA, aventi ad oggetto le modalità di rilascio o rinnovo di concessioni e di autorizzazioni alla ricerca per il prelievo di acque dolci di falda, anche in relazione alle quote di attestazione dei pozzi, alla portata massima emungibile e al recapito finale delle acque;
 - relativamente al trattamento dei reflui, dopo aver preso atto di quanto affermato nel RAP (p. 14) in merito al previsto smaltimento in "fognatura, a sua volta recapitante a depuratore, a ovest, in località consortile intercomunale", si richiama quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento al Regolamento Regionale n. 26/2011;
 - con riferimento al trattamento delle acque meteoriche, si sottolinea che "il Rapporto Preliminare Ambientale non fornisce elementi sufficienti a verificare il rispetto della normativa vigente", alla quale pertanto si rimanda (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);

• per quanto concerne le politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, appare necessario elaborare un'adeguata analisi della quantità e qualità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree di pertinenze dei vari edifici, indicando le fonti di approvvigionamento (ivi incluse le ipotesi di riuso di acque meteoriche e/o reflue).

- Con nota prot. n. 77240 del 22/05/2012, acquisita al prot. SRE n. 4355 dell'01/06/2012, l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, preso atto che la variante proposta mantiene "inalterata l'originale superficie dell'intera zona P.I.P.", prevedendo nel complesso attività artigianali, industriali e commerciali, nonché che risultano già realizzate le reti pubbliche funzionali all'approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque reflue "non ritiene, per quanto di competenza, che l'attuazione di quanto previsto con la variante in esame comporti impatti sfavorevoli significativi sulla salute delle persone".

- Con nota prot. SRE n. 4347 dell'01/06/2012 (inviata per competenza al Comune di Scorrano e alla Soprintendenza, e per conoscenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici e ai Servizi Regionali Assetto del Territorio e Urbanistica) lo scrivente puntualizzava alcuni aspetti della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS così come disciplinata dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, e invitava il Comune di Scorrano a riscontrare la richiesta formulata con la nota richiamata in precedenza dalla Soprintendenza.

- Con nota prot. n. 13019 del 04/07/2012, acquisita al prot. SRE n. 6796 del 29/08/2012 (inviata per conoscenza alla Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, al Comune di Scorrano e alla Soprintendenza Archeologica della Puglia), la Soprintendenza - sulla base delle integrazioni richieste dallo scrivente con la nota di cui al punto precedente - prendeva atto dell'assenza di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 fra quelle interessate dal piano in oggetto, e dichiarava pertanto di "non dover esprimere alcun parere di merito sul progetto di cui trattasi".

- Con nota prot. SRE n. 6841 del 30/08/2012 (inviata per competenza al Comune di Scorrano e alla Soprintendenza, e per conoscenza al Servizio Regionale Urbanistica) lo scrivente elencava i pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e invitava l'amministrazione comunale a voler rappresentare ulteriori elementi utili alla valutazione della significatività dei possibili impatti sull'ambiente, con particolare riguardo a quattro aspetti specifici evidenziati in sede istruttoria:

- la rilevanza delle previsioni insediative della variante in oggetto alla luce delle direttrici di sviluppo nel territorio comunale;
- la relazione fra la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto e la verifica di assoggettabilità a VIA degli interventi contemplati nella variante di cui trattasi, con particolare riferimento all'Allegato IV (punto 7, lettera b) alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, nonché all'Elenco B.3 (lettera c) della LR 11/2001 e s.m.i.;
- l'effettiva integrazione nell'apparato normativo del PIP - non deducibile dalla documentazione presentata - delle numerose misure a carattere ambientale citate nel RAP;
- la classificazione acustica del territorio comunale e la modificazione dei flussi di traffico indotto.

- Con nota prot. n. 9409 del 21/09/2012, acquisita al prot. SRE n. 7766 del 24/10/2012, il Comune di Scorrano riscontrava la comunicazione di cui al punto precedente, fornendo ulteriori elementi utili alla valutazione, in merito ad ognuno degli aspetti segnalati dallo scrivente, e comunicando in particolare che:

- "non esistono altre realizzazioni con lo sportello unico Attività Produttive ... in tutta la zona territoriale dove insiste il PIP";
- "erroneamente nel RAP si fa riferimento alla procedura di VIA che non riguarda questo specifico procedimento";
- nella Deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) di Scorrano n. 3 del 16/06/2005, recante approvazione del PIP, "non sono contenuti elementi di studio ambientale se non quelli di compatibilità [paesaggistica]";
- la zona PIP è stata interessata da un primo progetto di urbanizzazione e da un secondo stralcio in fase

di esecuzione, che “prevede la realizzazione di misure di miglioramento ambientale”, con particolare riferimento all’inserimento di verde pubblico per un importo di circa 400.000 euro, alla realizzazione di un impianto di irrigazione con recupero delle acque meteoriche mediante una vasca di accumulo, sostenuti da un finanziamento a valere sui fondi PO FESR 2007/2013 (Asse VI, Linea d’Intervento 6.2, Azione 6.2.1);

- il Consiglio Comunale, con DCC n. 27 del 18/09/2012, ha stabilito che l’analisi di sostenibilità ambientale approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 09/03/2012, costituirà “elemento sostanziale per il regolamento ambientale del piano degli insediamenti produttivi” - pertanto “quanto previsto nel RAP è stato recepito e rappresenta presupposto fondamentale e vincolante per la regolarizzazione degli interventi e dello sviluppo dell’area PIP”;
 - “questo Comune redigerà apposito regolamento ambientale che terrà conto dell’analisi di sostenibilità ambientale redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale e delle eventuali prescrizioni” contenute nel provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità a VAS;
 - “il Comune di Scorrano è privo di un piano di zonizzazione acustica, per cui nella redazione del RAP è stato fatto riferimento alla normativa nazionale vigente, ossia D.P.C.M. 1 Marzo 1991, da cui emerge, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’area, che la classe di riferimento è la Quinta (area prevalentemente industriale)”.
- Alla nota di cui al precedente punto risultano allegate:
- la DCC di Scorrano n. 27 del 18/09/2012;
 - una rappresentazione cartografica della zonizzazione prevista nel vigente PdF di Scorrano.

Considerato che:

- il Comune di Scorrano è dotato di PdF, approvato definitivamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2382 del 26/10/1977, di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con DCC n. 66 del 15/11/1977;
- il PdF di Scorrano non è stato sottoposto a VAS;
- il PdF trova attuazione (per la maggior parte) attraverso strumenti urbanistici esecutivi, fra i quali il PIP, la cui formazione è disciplinata dagli artt. da 19 a 21 della L.R. 56/1980 e s.m.i., come precisato all’art. 37 della medesima legge;
- la variante al PIP di Scorrano, elaborata per il settore della “pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”, ricade nell’ambito di applicazione della VAS in virtù delle disposizioni dell’art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006;
- poiché il PdF di Scorrano, di cui il PIP in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni né per l’esclusione dalla procedura di VAS recentemente introdotta nell’ordinamento nazionale con il D.L. n. 70/2011 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106), né per la semplificazione disposta all’art. 12, comma 6 del D.Lgs. 152/2006. Di conseguenza, la variante al PIP è stata opportunamente sottoposta a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

Preso atto che:

- con DGR 1 luglio 2003, n. 999, è stato rilasciato il prescritto parere paesaggistico sul PIP vigente, ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1748 del 15 Dicembre 2000;
- con DCC di Scorrano n. 27 del 18/09/2012 è stato stabilito che le misure di mitigazione contenute nel RAP e le eventuali prescrizioni inserite nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PIP, costituiranno “elemento sostanziale per il regolamento ambientale del piano degli insediamenti produttivi”.

Nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'autorità procedente è il Comune di Scorrano;
- l'autorità competente è l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, incardinato nel Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (come stabilito dalla Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13/06/2008);
- l'amministrazione preposta all'approvazione definitiva della variante al PIP è la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980 e s.m.i., in quanto la variante in oggetto apporta modifica alle NTA dello strumento urbanistico generale.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, anche alla luce dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze istruttorie della verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PIP di Scorrano, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. Caratteristiche della Variante al PIP di Scorrano

La variante al PIP in oggetto è relativa alla "zona mista industriale ed artigianale (Zona D1)" del vigente PdF di Scorrano (interamente di proprietà comunale e in corso di attuazione attraverso il PIP stesso), che allo stato si presenta "per un buon 50% con le infrastrutture urbanistiche di base (urbanizzazioni primarie) già realizzate, rimanendo l'altro 50% di imminente realizzazione" ("Relazione Tecnica e Norme Tecniche di Attuazione", p. 4). La variante è motivata sulla base della necessità, emersa in seguito al monitoraggio della domanda di aree per insediamenti produttivi, di fornire adeguata risposta alle richieste di aree per attività commerciali, a fronte di una flessione dell'interesse per aree destinate ad attività industriali ed artigianali. Di conseguenza, la variante mira a modificare l'assetto planovolumetrico dell'area per gli insediamenti produttivi e le NTA del vigente Programma di Fabbricazione (nel rispetto del perimetro e della superficie territoriale). In merito al primo aspetto, la variante introduce una riconfigurazione dei lotti, con ridimensionamento delle superfici complessivamente destinate ad attività industriali e artigianali e inserimento di 5 lotti per attività commerciali. L'assetto risulta modificato anche per la traslazione di un tronco viario terminale e per lo spostamento delle aree destinate a verde, parcheggi e attrezzature destinate ad attività collettive. Il secondo profilo di variazione del PIP vigente, che costituisce il necessario presupposto per la legittimità delle modifiche progettuali descritte in precedenza, concerne la modifica dell'art. 83 delle NTA del PdF, al fine di consentire la destinazione d'uso commerciale e disciplinare la realizzazione dei relativi interventi. La Tabella 1 riassume i principali parametri urbanistico-edilizi del PIP.

Ad integrazione delle prescrizioni inerenti ai profili ambientali già contenute nel PIP vigente (e relative alla protezione del suolo e del sottosuolo, ai limiti delle emissioni sonore, e all'esclusione di attività particolarmente pericolose), la variante introduce una serie di criteri di qualità ambientale (RAP, pp. 9-10):

1. adozione di uno specifico regolamento ambientale per il PIP;
2. insediamento preferenziale di attività produttive che
 - a. non comportino, o comportino in quantità non significativa, l'immissione in atmosfera di sostanze organiche volatili e gas generatori di effetto serra
 - b. utilizzino forme di risparmio energetico, cogenerazione energetica o fonti di energia rinnovabile;
3. divieto di insediamento di attività che comportino
 - a. deposito, lavorazione o trattamento di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi
 - b. rischio di incidenti rilevanti
 - c. produzione di fitosanitari o biocidi
 - d. produzione di gas tossici richiedenti autorizzazione
 - e. produzione, utilizzazione o trattamento di materiali a rischio biologico
 - f. trattamento, arricchimento o stoccaggio di materiali o residui nucleari; di conceria
 - g. produzione, confezionamento o recupero di esplosivi o polveri esplodenti; di prima fusione per la

produzione di ghisa o acciaio

h. emissioni tossiche, stabili e bioaccumulabili rilevanti rispetto a centri o nuclei abitati;

4. attenzione alla salvaguardia delle alberature esistenti e alla piantumazione di essenze arboree autoctone, le quali dovranno interessare almeno il 20% della superficie scoperta nei lotti destinati ad attività industriali e artigianali, ma non in quelli commerciali.

Il PIP, così come modificato dalla variante in oggetto, stabilisce il quadro di riferimento per i progetti di costruzione degli edifici ivi previsti e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il PIP non ha alcuna influenza diretta su altri piani o programmi, mentre le interferenze con gli strumenti di governo del territorio e dell'ambiente (con particolare riguardo a quelli trattati nel RAP e a quelli citati nei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale), sono in larga misura già determinate dalle scelte operate nel PdF, di cui il PIP costituisce strumento attuativo.

Il PIP è pertinente all'integrazione di una molteplicità di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio ma non esclusivamente, nel campo del consumo di suolo, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti, della tutela delle acque, della qualità dell'ambiente urbano, e della salvaguardia del patrimonio storico-architettonico. Fra le normative in materia ambientale di matrice comunitaria la cui attuazione è influenzata in modo rilevante dalla pianificazione urbanistica (di cui il PIP costituisce l'ultimo stadio attuativo), si segnalano la Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/0718 def); la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); la Direttiva Quadro sulla Qualità dell'Aria (2008/50/CE) la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE), la Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (2010/31/UE), e il Regolamento 1221/2009 sul sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

2. Caratteristiche delle aree interessate dalla Variante al PIP di Scorrano

L'attività istruttoria svolta a partire dai contenuti del RAP, ed integrata nel corso dell'istruttoria anche sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha evidenziato le sensibilità ambientali illustrate nei paragrafi seguenti con riferimento, nell'ordine, all'area direttamente interessata dalla variante, al suo sito di inserimento, e al territorio comunale in genere, limitatamente agli aspetti che afferiscono ai possibili fenomeni cumulativi. Ciò al fine di tenere debitamente conto del "diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate" nella decisione in merito all'assoggettabilità a VAS, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera m-bis, e all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

L'area interessata dalla variante al PIP di Scorrano si colloca ad est del centro abitato, allungandosi con l'asse principale (parallelo alla S.S. 275 Maglie-S. Maria di Leuca) in direzione Nord/Est-Sud/Ovest. L'area, interamente di proprietà comunale, si estende per circa 13 ha e si presenta con giacitura ondulata, degradante verso nord-est (RAP, p. 8).

Lo stato dei luoghi direttamente interessati dal PIP, per quanto esposto nel RAP (pp. 8-9), risulta già parzialmente trasformato in ragione della realizzazione della viabilità di progetto e dell'insediamento di alcuni opifici. In base alla Carta tematica dell'uso del suolo della Regione Puglia (derivata dalle ortofoto realizzate a partire dal volo aereo 2006-2007), il sito in cui si inserisce l'area non presenta una matrice nettamente dominante, e i principali usi del suolo agricoli (uliveti e seminativi semplici in aree non irrigue) si alternano a tessuti edificati di varia natura. All'interno dell'area, gli usi del suolo (tutti agricoli) si presentano frammentati, con una prevalenza di uliveti e seminativi semplici in aree non irrigue, interrotti da un'ampia fascia occupata da "aree a pascolo naturale e praterie". In merito agli aspetti idrogeologici e geomorfologici, non sono segnalate condizioni di pericolosità idraulica e si rileva unicamente che il vertice settentrionale dell'area è interessato da una conca/recapito (come risulta dalla Carta Idrogeomorfologica redatta dall'Autorità di Bacino della Puglia in ottemperanza ai compiti attribuiti dalla Convenzione approvata con DGR n. 1792/2007). Si precisa che le destinazioni d'uso previste dal PIP in tale area sono, rispettivamente, "verde e parcheggi" (nel piano vigente) e "standards aree industriali/artigianali" nella proposta di variante. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lecce segnala una trama di muri a secco e la presenza di due aree olivetate, la prima delle quali

all'estremità settentrionale dell'area (non evidente nell'ortofoto AGEA 2010, accessibile dal Sistema Informativo Regionale tramite servizio WMS), la seconda nella parte centrale, di cui sembrerebbe però persistere solo un lembo in seguito alla realizzazione di parte della viabilità di progetto del PIP.

L'area interessata dalla variante è interamente compresa in un ampio Ambito Territoriale Esteso di tipo C, identificato nel PUTT/P, che si estende su gran parte della fascia orientale della penisola salentina. A tale riguardo, il PIP vigente ha acquisito il prescritto parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, rilasciato con DGR 1 luglio 2003, n. 999. Nel predetto parere, poiché l'area interessata "appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti", ad eccezione di alcune alberature di pregio della flora locale (ulivi) e di "elementi diffusi nel paesaggio agrario" come definiti dall'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P (pareti a secco, con relative siepi, divisioni dei campi, delimitazioni delle sedi stradali), si ritiene che "l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento". A tale proposito, l'intero territorio comunale ricade nell'Ambito Paesaggistico 11 "Salento delle Serre", e nella Figura Territoriale 11.4 "Il Paesaggio del Bosco di Belvedere", così come individuati nella proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) - approvata con DGR 11 gennaio 2010, n. 1. Si osserva che l'area per insediamenti produttivi è localizzata in adiacenza al centro abitato di Scorrano, entrando così a far parte della corona urbanizzata che delimita la depressione dei Paduli, un tempo occupata dal Bosco di Belvedere e oggi caratterizzata da una delle più ampie piantate olivetate della regione.

In merito all'idrologia e alla gestione delle risorse idriche, si osserva che l'area di intervento, come gran parte del territorio comunale di Scorrano, è soggetta a tutela quali-quantitativa (acquifero del Salento) ai sensi del PTA, e non presenta alcuna forma di idrografia superficiale significativa. L'intero territorio comunale è classificato come Zona 4, quella a più bassa pericolosità sismica, ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003 e della DGR n. 153 del 2 marzo 2004. Per quanto riguarda il clima acustico, il Comune di Scorrano non è dotato di classificazione acustica (RAP, p. 11), e nel RAP si ritiene di classificare l'area come Classe V "Aree prevalentemente industriali" ai sensi del DPCM 14 novembre 1997, scelta confermata nella nota prot. del Comune di Scorrano n. 9409 del 21/09/2012, acquisita al prot. SRE n. 7766 del 24/10/2012.

Fra le considerazioni generali - riferite all'intero territorio comunale di Scorrano, che si ritengono utili a valutare il contributo della variante al PIP ad eventuali criticità sistemiche, è opportuno segnalare quanto di seguito rappresentato.

- Il territorio comunale, che si estende per circa 35 km² ed è popolato da 7.000 abitanti, coerentemente con le previsioni insediative del PdF vigente (concentrate a ridosso del centro abitato) e con il limitato ricorso a forme di programmazione delle trasformazioni territoriali in deroga allo strumento urbanistico comunale (come confermato nella nota prot. del Comune di Scorrano n. n. 9409 del 21/09/2012, acquisita al prot. SRE n. 7766 del 24/10/2012), presenta un'urbanizzazione compatta e limitati fenomeni di dispersione insediativa (registrabili unicamente nei tratti iniziali della trama di strade minori che dal centro abitato si dirige verso la depressione dei Paduli, e ad ispessimento della S.S. 459, verso il confine comunale di Maglie).

- La qualità dell'aria può essere considerata buona, in quanto Scorrano ricade nelle zone D di mantenimento (nelle quali non si rilevano criticità né in riferimento al traffico veicolare, né in ragione della presenza di impianti produttivi soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006), così come identificate nel Piano Regionale di Qualità dell'Aria. Assumendo a riferimento le rilevazioni effettuate dalla centralina della rete di monitoraggio della qualità dell'aria più prossima all'area in oggetto (quella di Maglie - I.T.C. De Castro), si deduce una qualità dell'aria buona e l'assenza di giorni di superamento dei limiti di legge nell'anno in corso. Si osserva che Scorrano è compresa nella Zona di Pianura, in base alla classificazione operata con DGR 29 dicembre 2011, n. 2979 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 155/2010 a fini della valutazione della qualità dell'aria.

- A fronte di una produzione di rifiuti nel 2011 di circa 35 kg/ab/mese, la percentuale di raccolta differenziata si attesta intorno al 27% (dati comunicati dai Comuni secondo quanto previsto dalla L.R. 25/2007, e pubblicati sul sito: www.rifiutiebonifica.puglia.it/index.php), un dato che nel RAP (p. 16) viene confrontato con la situazione decisamente meno favorevole che si registra mediamente nella Provincia di Lecce.

- Lo stato dei servizi idrici nel territorio di Scorrano è riassunto dai dati sui volumi per tipo di servizio forniti dal gestore (Acquedotto Pugliese S.p.A.) e pubblicati nel rapporto IPRES "La Puglia in cifre 2009" (p. 81): i consumi idrici annui totali ammontano a circa 417.000 m³ (60 m³/abitante), con volumi quasi uguali (circa 415.000 m³) che risultano raccolti dalla rete fognaria e depurati. Inoltre (in base a quanto riportato nel PTA), i reflui raccolti nel territorio comunale di Scorrano afferiscono all'impianto di trattamento a servizio dell'agglomerato "Maglie", la cui potenzialità è di circa 60.000 Abitanti Equivalenti (AE), a fronte di un carico generato totale di 110.000 AE (PTA, All. 14 "Programma delle misure", p. 58). Allo stato di fatto, recapito è il Canale dell'Asso e il livello di trattamento secondario, mentre nello scenario definito nel PTA i limiti allo scarico sono Tabella 4. Le proposte del PTA per raggiungere gli obiettivi di qualità includono l'ampliamento dell'impianto, l'adeguamento/realizzazione della stazione di affinamento, e la realizzazione di opere di collettamento. Nelle ipotesi di riuso a scopi irrigui/industriali, si prevede di recuperare circa 3.600.000 m³/anno (p. 12 dell'Allegato 14.1 al PTA).

- I consumi elettrici nel territorio comunale possono essere stimati, con evidente approssimazione, a partire dai dati sulla vendita di energia elettrica effettuata dall'ENEL nell'anno 2005, in base ai quali i consumi totali a Scorrano sfioravano i 12 GWh, egualmente divisi fra usi domestici e produttivi, all'interno dei quali la quota per attività industriali (circa 350 MWh) appariva modesta (IPRES "La Puglia in cifre 2006", p. 443).

3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante al PIP di Scorrano

Alla luce delle possibili interferenze fra le previsioni insediative, così come descritte nella Sezione 1, e le sensibilità ambientali nell'area interessata approfondite nella Sezione 2, si procede nella presente sezione all'analisi dei possibili impatti sull'ambiente della Variante al PIP di Scorrano. A tal fine, si ritiene opportuno rappresentare alcune considerazioni preliminari:

- la variante si riferisce ad un PIP approvato e parzialmente attuato, coerente con le previsioni del vigente Programma di Fabbricazione, e di cui restano costanti il perimetro, la superficie territoriale e la volumetria edificabile;

- il drastico ridimensionamento delle attività industriali e artigianali insediabili a vantaggio di quelle commerciali (illustrato in Tab. 1) comporta la riduzione di alcuni dei possibili impatti sull'ambiente e l'incremento di altri, secondo modalità che non sono di immediata definizione (ad esempio, con riguardo ad emissioni in atmosfera, rumore, uso di risorse non rinnovabili);

- l'incremento del carico urbanistico (sotto i profili prettamente ambientali) determinato dal PIP, in ragione dell'area direttamente interessata (circa 13 ha), della volumetria edificabile (circa 343.000 m³) e delle attività produttive insediabili (in termini di unità locali e relativi addetti), appare rilevante - se raffrontato alla situazione attuale nel territorio comunale di Scorrano.

Il RAP (pp. 10-19) analizza i possibili impatti sull'ambiente, in termini quasi esclusivamente qualitativi, sottolineando in particolare:

- l'inquinamento acustico, relativo sia all'aumento del traffico indotto sia al rumore derivante dagli impianti tecnologici al servizio delle aree produttive, deve essere valutato alla luce dei valori limite di immissione previsti nel DPCM 1 marzo 1991 (dal momento che a Scorrano non è stata effettuata la classificazione acustica ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), i quali tuttavia coincidono con quelli previsti nel DPCM 14 novembre 1997 per la Classe V (aree prevalentemente industriali), nella quale ricadrebbe l'area PIP (rispettivamente, 70 e 60 Leq in dB[A], per il tempo di riferimento diurno e notturno);

- la qualità dell'aria, in relazione alle modifiche ai flussi di traffico indotto, che si prevedono in diminuzione per il traffico pesante e in aumento per quello leggero, sulla base di una stima approssimativa dei flussi di addetti, visitatori, compratori e fornitori;
- le interferenze con il ciclo delle acque, con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui (per il quale non è chiarito in modo adeguato in che modo si garantirà che “gli insediamenti e le attività siano costituite o regolate in modo tale che gli scarichi siano compatibili con la capacità della rete fognaria esistente o siano smaltiti con sistema autonomo o consorziale”), e al trattamento delle acque meteoriche;
- l'impermeabilizzazione di ampie superfici di suolo;
- il risparmio energetico, attraverso misure di efficientamento e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- aumento della produzione di rifiuti, anche speciali.

Ad integrazione di quanto sostenuto nel RAP secondo il quale la variante al PIP apporta modifiche “qualitativamente e quantitativamente prive di evidenti impatti ambientali a breve termine”, fermo restando che per quanto riguarda gli impatti a lungo termine “molto dipenderà ... dal rispetto da parte di aziende e Comune delle corrette norme di attuazione del Piano” (p. 17), si ritengono possibili impatti sull'ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall'attuazione della variante al PIP in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1. gestione ambientale sostenibile - in particolare, relativamente al servizio idrico integrato (per l'incremento dei consumi idrici e l'ulteriore saturazione della capacità dell'impianto di trattamento delle acque reflue al servizio del territorio di Scorrano), nonché all'uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del D.Lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti (anche speciali) e all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;
2. qualità dell'ambiente urbano, per quanto concerne
 - a. clima acustico e qualità dell'aria nel sito di inserimento dell'area PIP, anche in ragione delle alterazioni dei flussi di traffico indotti;
 - b. aumento delle superfici impermeabilizzate
3. assetto territoriale, con particolare riferimento alla sostanziale conferma di una forma di insediamento compatto, anche in ragione della prevenzione di possibili fenomeni di dispersione delle attività produttive.

In sintesi, si può ritenere che i possibili impatti ambientali dovuti alle scelte di pianificazione operate nella variante al PIP di Scorrano siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione e compensazione.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la “Variante al PIP di Scorrano” non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando gli elaborati scritto-grafici presentati, anteriormente alla data di approvazione del PUE.

- In merito alle modalità di integrazione delle misure di prevenzione, mitigazione e compensazione contenute nel RAP e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento nel PIP:

- si modifichino gli elaborati del PIP al fine di recepire le indicazioni del RAP (con particolare riferimento alle limitazioni e divieti all'insediamento di determinate attività produttive, di cui alle pp. 9-10 del RAP), nonché le prescrizioni di cui al presente provvedimento direttamente afferenti all'impianto normativo del piano;
- si provveda a predisporre (di preferenza, contestualmente all'approvazione della variante, ovvero in seguito all'approvazione ma in ogni caso preliminarmente all'attuazione degli interventi previsti nella variante) il Regolamento ambientale del Piano degli Insediamenti produttivi" previsto dalla DCC di Scorrano n. 27 del 18/09/2012, includendovi ogni altra indicazione e prescrizione in oggetto;
- si includa nel predetto regolamento, come previsto a p. 17 del RAP, un programma di monitoraggio che, coerentemente con i possibili impatti sull'ambiente evidenziati nel RAP e nel presente provvedimento, comprenda un elenco di indicatori di stato dell'ambiente e prestazionali (riferiti all'effettiva attuazione delle misure di prevenzione, mitigazione e compensazione ambientale), le modalità per la redazione di un report annuale, e le azioni da intraprendere laddove il predetto report evidenzi l'insorgere di impatti significativi e negativi sull'ambiente.
- In merito all'inquinamento acustico, si determinino le condizioni per il rispetto dei livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree interessate, aggiornando se necessario i riferimenti al DPCM 01/03/1991 (in seguito all'approvazione della classificazione acustica ai sensi della normativa statale e regionale vigente), e si evidenzi l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento;
- Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque, con particolare riferimento alle "aree soggette a tutela quali-quantitativa":
 - si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute alla sezione 2.12 dell'Allegato 14 al PTA, aventi ad oggetto le modalità di rilascio o rinnovo di concessioni e di autorizzazioni alla ricerca per il prelievo di acque dolci di falda, anche in relazione alle quote di attestazione dei pozzi, alla portata massima emungibile e al recapito finale delle acque;
 - si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);
 - si verifichi, in collaborazione con il Servizio Regionale Tutela delle Acque, l'Autorità Idrica Pugliese e il gestore del servizio idrico integrato (Acquedotto Pugliese S.p.A.), la sostenibilità delle previsioni di incremento del carico insediativo, anche alla luce dello stato di attuazione dei pertinenti atti regionali di programmazione e pianificazione.
 - si elabori un'adeguata analisi della quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree adibite a verde, indicando le fonti di approvvigionamento;
 - si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso l'integrazione dell'impianto di irrigazione con recupero delle acque meteoriche mediante una vasca di accumulo (sostenuto dal finanziamento a valere sui fondi PO FESR 2007/2013 richiamato in premessa) con la relativa rete di distribuzione dotata di adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi.
- Nella progettazione e realizzazione delle aree a verde:
 - siano salvaguardate le alberature esistenti - facendo salva la ripiantumazione, laddove possibile, degli individui vegetali esistenti, avendo cura di scegliere il periodo migliore per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto;
 - qualora gli interventi realizzabili ai sensi del PIP prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia

riferimento alla disciplina prevista dalla L. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989, che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della L.R. 14/2007 e s.m.i.) la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;

- si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione (anche in quelli sostenuti dal finanziamento a valere sui fondi PO FESR 2007/2013 richiamato in premessa) specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo nel PIP (ovvero, nel Regolamento ambientale di cui al primo punto del presente elenco) il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora;
 - si estenda ai lotti commerciali quanto previsto all'art. 83 del PdF in merito alla sistemazione con essenze ad alto fusto del 20% della superficie scoperta.
- Si prevedano azioni per la promozione della mobilità sostenibile all'interno dell'area PIP, introducendo percorsi pedonali e ciclabili e garantendone la continuità funzionale, e promuovendo al contempo misure integrative per lo sviluppo dell'intermodalità e delle connessioni con il centro abitato.
 - Si persegua il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate a parcheggio (nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento delle acque potenzialmente contaminate provenienti dai piazzali e dalle aree di pertinenza delle unità produttive); a tale riguardo, almeno il 30% della superficie destinata a parcheggi pubblici e il 20% della superficie destinata a parcheggi privati dovrà essere realizzata in elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbiti, o in altro materiale che garantisca la stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino).
 - Si promuova l'edilizia sostenibile, coerentemente con i principi di cui alla L.R. 13/2008 e s.m.i. "Norme per l'abitare sostenibile", e assumendo a riferimenti tecnici per il miglioramento dell'apparato normativo e d'indirizzo del PIP nella prospettiva del miglioramento della qualità progettuale:
 - il Protocollo Itaca Nazionale 2011 per edifici industriali (versione maggio 2012), in particolare per i materiali eco-compatibili, la controllabilità degli impianti, e il mantenimento delle prestazioni in fase operativa;
 - il Protocollo Itaca Nazionale 2011 per edifici commerciali (versione maggio 2012), in particolare per la qualità ambientale indoor, il supporto all'uso di biciclette, e l'impatto sull'ambiente circostante;
 - le Linee Guida per le aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate (APPEA) elaborate in seno al PPTR, in merito a trasporti e mobilità, sistema insediativo, integrazione paesaggistica, materiali e rifiuti.
 - Si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno dell'area PIP al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata), prevedendo, se necessario, un sistema per la raccolta e la gestione dei rifiuti speciali, prodotti dalle attività insediate nell'area PIP.
 - Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare, come modificato alla luce delle presenti prescrizioni, negli elaborati della Variante al PIP da sottoporre alla definitiva approvazione.
 - Si illustrino, nell'atto definitivo di approvazione della variante al PIP, le modalità di recepimento delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della "Variante al PIP di Scorrano";
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte nel corso del procedimento di approvazione dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla

normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio e dal governo del territorio, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il DPGR n. 161 del 22/02/2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" (Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici);

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Viste le determinazioni n. 27 del 03/07/2012 e n. 29 del 05/07/2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS al dott. Giuseppe Pastore.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio Ecologia

DETERMINA

- di escludere la “Variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi di Scorrano” dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all’Autorità procedente - Comune di Scorrano, e al Servizio Regionale Urbanistica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato Regionale alla Qualità dell’Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli

Il Dirigente Vicario dell’Ufficio
Dott. G. Pastore
